

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 26 novembre 2019, n. 869

Integrazione D.G.R. 30 luglio 2019, n. 519, recante "Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 - art. 5bis "Azioni per i Centri anti violenza e le Case rifugio". L.R. 19 marzo 2014, n. 4. Programmazione delle risorse provenienti dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" assegnate alla Regione Lazio con DPCM 1 dicembre 2017". Approvazione Linee guida per l'utilizzo dei finanziamenti per l'istituzione di nuovi Centri anti violenza e/o nuove Case rifugio e per il sostegno dei Centri anti violenza e delle Case rifugio esistenti

OGGETTO: integrazione D.G.R. 30 luglio 2019, n. 519, recante "Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 - art. 5bis "Azioni per i Centri antiviolenza e le Case rifugio". L.R. 19 marzo 2014, n. 4. Programmazione delle risorse provenienti dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" assegnate alla Regione Lazio con DPCM 1 dicembre 2017". Approvazione Linee guida per l'utilizzo dei finanziamenti per l'istituzione di nuovi Centri antiviolenza e/o nuove Case rifugio e per il sostegno dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio esistenti.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Turismo e alle Pari Opportunità;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO che l'art. 19-*bis* del citato r.r. n. 1/2002 attribuisce al Segretario generale, tra l'altro, la funzione di attuazione delle politiche di genere e di promozione della diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 171 con la quale viene confermato l'incarico di Segretario generale della Giunta regionale del Lazio al dott. Andrea Tardiola;

VISTO l'atto di organizzazione 14 giugno 2018, n. G07684 con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 22 del r.r. n.1/2002, nell'ambito della struttura del Segretario generale, la struttura organizzativa di base denominata Area "Pari Opportunità";

VISTA la determinazione dirigenziale 9 novembre 2018, n. G14335 con la quale viene conferito l'incarico al dirigente dell'Area "Pari Opportunità" del Segretario generale, alla dott.ssa Arcangela Galluzzo;

VISTA la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014;

CONSIDERATO che la Convenzione di Istanbul costituisce il primo atto internazionale - giuridicamente vincolante per gli Stati che l'hanno ratificata - volto a creare una cornice giuridica di tutela e protezione delle donne vittime di violenza;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n.119 che reca norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori ed in particolare l'art. 5bis "Azioni per i Centri antiviolenza e le Case rifugio";

VISTA la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e della differenza tra uomo e donna”;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” ed in particolare l'articolo 33, comma 2 lettera u bis) - come modificato con legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17- che stabilisce che la Regione “promuove iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, programma la rete degli interventi, realizza, finanzia e coordina i servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato e i Comuni, in conformità alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4”;

VISTI:

- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”;
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;
- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. 131023 del 18.02.2019 e le eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione regionale 18 ottobre 2016, n. 614 recante: “Legge regionale 19 marzo 2014 n. 4. Recepimento Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) Approvazione “Linee guida per l’offerta di servizi, uniformi su

tutto il territorio regionale, da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia”;

VISTO il DPCM 1 dicembre 2017 recante “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 2017, di cui all’art. 5bis, comma 1 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119” che ripartisce, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le risorse finanziarie per l’anno 2017 pari ad euro 12.714.553,00 e che assegna alla Regione Lazio l’importo complessivo di euro 812.655,22;

VISTA la deliberazione 30 luglio 2019 n. 519 recante “Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 - art. 5bis “Azioni per i Centri antiviolenza e le Case rifugio”. L.R. 19 marzo 2014, n. 4. Programmazione delle risorse provenienti dal “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” assegnate alla Regione Lazio con DPCM 1 dicembre 2017.”;

TENUTO CONTO che con la suddetta deliberazione la Giunta regionale, a fronte dell’importo complessivo di Euro 812.655,22, ha disposto la programmazione dell’importo di euro 521.839,22 rinviando a successivo provvedimento la programmazione dell’importo di euro 290.816,00 a seguito di interlocuzione con i Comuni di Rieti, Frosinone, Ceccano e del Comune dove ha sede la Casa rifugio per la definizione dei rapporti tra i Centri antiviolenza, Casa rifugio e i Comuni medesimi;

CONSIDERATO che a seguito degli incontri con i Comuni sopra indicati è emersa la necessità di una definizione degli impegni delle Parti, ovvero dei Comuni e dei Soggetti gestori dei Centri antiviolenza e Case rifugio, nonché delle spese ammissibili per l’erogazione dei servizi indicati nella D.G.R. n. 614/2016 sopra richiamata;

TENUTO CONTO, altresì, che il Dipartimento per le Pari opportunità, come emerso nella riunione della Cabina di regia nazionale sul tema della violenza alle donne in data 30 ottobre 2019, invita le Regioni a prevedere un monitoraggio puntuale sull’utilizzo delle risorse assegnate alle medesime, anche da parte dei Centri antiviolenza;

RITENUTO pertanto, al fine di definire un quadro omogeneo sul territorio regionale, di approvare le Linee guida di cui all’allegato A della presente deliberazione e di essa facente parte integrante, relative all’utilizzo dei finanziamenti per l’istituzione di nuovi Centri antiviolenza e/o nuove Case rifugio e per il sostegno dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio esistenti, in possesso dei requisiti di cui all’Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) e recepita dalla Regione Lazio con DGR n. 614/2016;

RITENUTO, altresì, di integrare la deliberazione n. 519/2019 programmando l’importo complessivo di euro 332.000,00 di cui 290.816,00 a valere sulle risorse trasferite con DPCM 1 dicembre 2017 sul Cap. H41166 es. fin. 2019 ed euro 41.184,00 a valere sulle risorse del bilancio regionale Cap. H41973 es. fin. 2019 come segue:

- la somma complessiva di euro 114.000,00 è trasferita al Comune di Frosinone per il sostegno per l’annualità 2019, dei seguenti Centri antiviolenza per un importo di euro 57.000,00 per ciascun Centro:
 - Centro antiviolenza “Mai più ferite”;
 - Centro antiviolenza “Nuove opportunità a sostegno delle vittime di violenza”;

- l'importo di euro 57.000,00 è trasferito al Comune di Ceccano per il sostegno del Centro di orientamento per le donne;
- l'importo di euro 57.000,00 è trasferito al Comune di Rieti per il Centro anti violenza "Il nido di Ana";
- l'importo di euro 104.000,00 è trasferito al Comune di Ferentino per il sostegno della Casa rifugio per donne vittime di violenza, operante nel distretto socio-sanitario FrB;

I comuni adotteranno, qualora non presenti, specifiche convenzioni con i Soggetti gestori dei Centri anti violenza e Case rifugio;

VISTA la tavola S 27 del Documento Strategico di programmazione 2018-2020: Macro-Area 6 "Per promuovere la cittadinanza" e, in particolare, l'azione 6.02.02.99 – "Contrastare la violenza contro le donne: altro".

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente:

1. di approvare le Linee guida di cui all'allegato **A** della presente deliberazione e di essa facente parte integrante, relative all'utilizzo dei finanziamenti per l'istituzione di nuovi Centri anti violenza e/o nuove Case rifugio e per il sostegno dei Centri anti violenza e delle Case rifugio esistenti, in possesso dei requisiti di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) e recepita dalla Regione Lazio con DGR n. 614/2016;
2. di integrare la deliberazione n. 519/2019 programmando l'importo complessivo di euro 332.000,00 di cui 290.816,00 a valere sulle risorse trasferite con DPCM 1 dicembre 2017 sul Cap. H41166 es. fin. 2019 ed euro 41.184,00 a valere sulle risorse del bilancio regionale Cap. H41973 es. fin. 2019 come segue:
 - la somma complessiva di euro 114.000,00 è trasferita al Comune di Frosinone per il sostegno per l'annualità 2019, dei seguenti Centri anti violenza per un importo di euro 57.000,00 per ciascun Centro:
 - Centro anti violenza "Mai più ferite";
 - Centro anti violenza "Nuove opportunità a sostegno delle vittime di violenza";
 - l'importo di euro 57.000,00 è trasferito al Comune di Ceccano per il sostegno del "Centro di orientamento per le donne";
 - l'importo di euro 57.000,00 è trasferito al Comune di Rieti per il Centro anti violenza "Il nido di Ana";
 - l'importo di euro 104.000,00 è trasferito al Comune di Ferentino per il sostegno della Casa rifugio per donne vittime di violenza, operante nel distretto socio-sanitario FrB;

I comuni adotteranno, qualora non presenti, specifiche convenzioni con i Soggetti gestori dei Centri anti violenza e Case rifugio;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

ALLEGATO A

Linee guida ai Comuni e ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio, per l'utilizzo dei finanziamenti per l'istituzione di nuovi Centri antiviolenza e/o nuove Case rifugio e per il sostegno dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio esistenti, in possesso dei requisiti di cui all' Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) e recepita dalla Regione Lazio con DGR n. 614/2016.

IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

La Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014, è il primo strumento internazionale, giuridicamente vincolante, che propone un quadro normativo completo e integrato a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La struttura della Convenzione è basata su tre assi di intervento:

- **Prevenzione**
- **Protezione e sostegno delle vittime**
- **Perseguimento dei colpevoli**

Con il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*" lo Stato italiano, in ottemperanza alle disposizioni della Convenzione, ha stabilito, tra le altre, misure volte a rafforzare sia la tutela penale delle donne vittime di violenza sia a prevenirne il fenomeno. Il provvedimento, convertito con modifiche dalla legge **15 ottobre 2013, n. 119**, ha introdotto modifiche al codice di procedura penale ed ha aggiornato e rimodulato gli strumenti di prevenzione e di repressione della violenza di genere, esercitata anche in ambito domestico.

Al fine di definire una strategia complessiva di intervento, la medesima normativa ha previsto, all'art. 5 l'adozione di un **Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere** e all'art. 5-bis il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il finanziamento alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio per vittime di violenza.

Il decreto legge n. 93/2013 (art. 5-bis, comma 3) stabilisce che i Centri antiviolenza e le Case rifugio - alle quali è garantito l'anonimato - sono promossi da:

- a) enti locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o informa consorziata.

Il decreto-legge dispone, altresì, che “i centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera **integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali**, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza.

Con l’Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali (prevista dal DPCM 24 luglio 2014, art. 3, comma 4) del 27 novembre 2014, sono stati definiti i requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. **Tale Intesa è stata recepita dalla Regione Lazio con DGR 614/2016.**

IL QUADRO NORMATIVO REGIONALE

Con la **legge regionale n. 4/2014** la Regione Lazio ha operato un riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne, abrogando le precedenti leggi regionali nn. 64/1993 e 16/2009, definendo un’ampia gamma di interventi (art. 3) per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere.

La legge regionale, all’art. 4, definisce le strutture antiviolenza, pubbliche o private, in Centri antiviolenza, Case rifugio e Case di semi-autonomia. Il comma 4 dello stesso articolo dispone che *“Roma Capitale e gli enti locali, in forma singola o associata, possono stipulare apposite convenzioni con gli enti e le associazioni che hanno tra gli scopi statutari essenziali la lotta ad ogni forma di violenza contro le donne e i minori”*.

All’art. 5 sono definiti i servizi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e al comma 7 dello stesso articolo si dispone che *“Roma Capitale e gli enti locali, in forma singola o associata, stabiliscono, in base alle esigenze pervenute, l’ubicazione del Centro antiviolenza per il proprio territorio”*.

Con la **legge regionale n. 11/2016** *“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”* sono individuate, tra le altre, le politiche del sistema integrato ed in particolare all’art. 15 sono determinate le politiche in favore delle persone vittime di violenza e maltrattamenti.

La legge regionale 11/2016, all’art. 33, comma 2, lettera u-bis, individua - tra le funzioni della Regione - quella di promuovere iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, programmare la rete degli interventi, realizzare, finanziare e coordinare i servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato e i comuni, in conformità alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4.

La legge regionale n. 41/2003 *“Norme in materia di autorizzazione es al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali”* detta norme per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale rivolte ai seguenti soggetti:

- minori;
- disabili;
- anziani;
- persone con problematiche psico-sociali prive del supporto familiare per interventi finalizzati ad un piano personalizzato di riabilitazione sociale **ivi comprese le donne vittime di violenza sole e con figli minori.**

La legge regionale dispone che la Regione con proprie deliberazioni della Giunta regionale stabilisce i requisiti delle strutture per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e/o semiresidenziale.

L'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture, ai sensi dell'art. 3, è rilasciata **dai Comuni** che inviano copia dei provvedimenti autorizzativi alla Regione Lazio e che, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dall'art. 69 della l. r. 11/2016, esercitano anche le funzioni di vigilanza sulle strutture.

I requisiti per l'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 41/2003, sono definiti con la deliberazione 23 dicembre 2004 n. 1305 *“Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l. r. 41/2003”* e le successive modifiche ed integrazioni apportate con D.G.R. n. 126/2015, n. 274/2015, n. 574/2015, 182/2016, n. 54/2017, 131/2018, 155/2018;

In particolare, la deliberazione n. 126/2015 alla sezione V *“Strutture residenziali per donne in difficoltà”* dispone che *“Nel rispetto dell'Intesa della Conferenza unificata (Rep. Atti n. 146/CU del 27 novembre 2014) relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio per donne maltrattate, prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2014, le strutture che ospitano donne vittime di violenza, anche con figli minori, come già evidenziato, rientrano nelle tipologie di strutture della presente sezione. Le case rifugio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) sono strutture a carattere familiare o comunitario in relazione alla ricettività ed al possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi generali e specifici indicati nella presente sezione, mentre le case di semi-autonomia di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) della medesima legge sono appartamenti in cui vengono offerti i programmi di sostegno di cui al paragrafo V.B.4.”*

1. OBIETTIVI

I finanziamenti sono concessi ai Comuni per l'istituzione di nuovi Centri antiviolenza e nuove Case rifugio e per il sostegno dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio già operanti e sono finalizzati a supportare la funzionalità dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, nell'ottica dell'avvio di un percorso verso un sistema di gestione della qualità diretto al miglioramento continuo del sistema e dei servizi erogati.

A tale scopo sono descritte, di seguito, le modalità di erogazione del contributo, le spese considerate ammissibili, le modalità di rendicontazione delle stesse, nonché gli impegni dei Comuni e dei soggetti gestori dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.

2. AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

L'ammontare del finanziamento per ciascun Centro antiviolenza e Casa rifugio è indicato nelle deliberazioni della Giunta regionale relativa alla programmazione dei finanziamenti trasferiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 e delle risorse regionali.

3. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

I contributi sono erogati ai Comuni capofila degli ambiti sovra distrettuali ovvero ai Comuni dove hanno sede i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio in possesso dei requisiti di cui all'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014 e rilevati nel sistema regionale.

Le strutture oggetto del finanziamento sono:

- centro antiviolenza di nuova istituzione, in possesso dei requisiti e delle modalità di funzionamento definiti dall'Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014, recepita dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 614/2016;
- Casa rifugio di nuova istituzione, in possesso dei requisiti e delle modalità di funzionamento definiti dall'Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014, recepita dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 614/2016;
- Centri antiviolenza e Case rifugio esistenti in possesso dei requisiti e delle modalità di funzionamento di cui all'Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014, recepita dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 614/2016.

4. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Principi generali

Alla luce del contesto ordinamentale di riferimento è possibile definire i principi generali caratterizzanti l'ammissibilità della spesa. In particolare, un costo per essere considerato "ammissibile" è:

- pertinente e imputabile, direttamente o indirettamente, ad operazioni ammissibili ossia ad attività previste per l'erogazione dei servizi dei CAV e/o CR;
- effettivamente sostenuto e contabilizzato; pertanto, le spese devono essere state effettivamente pagate dai soggetti gestori nell'attuazione delle operazioni e aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative, dai principi contabili nonché dalle specifiche prescrizioni in materia impartite dall'Amministrazione;
- sostenuto nel periodo temporale indicato nei provvedimenti amministrativi della Regione Lazio;
- comprovabile ovvero giustificato da fatture quietanzate o da altri documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- legittimo e quindi conforme alla normativa europea, nazionale e regionale;
- ricompreso nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Lazio e delle eventuali ulteriori risorse a carico del Comune e/o del distretto quale co-finanziamento.

Tutte le spese devono essere tracciabili secondo la normativa vigente.

6.1 Spese ammissibili Centri antiviolenza e/o Case rifugio

Saranno considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese di retribuzione e formazione di personale dipendente, consulenze e collaborazioni di personale specializzato e/o di supporto alla struttura quali: assistenti sociali, psicologhe,

educatrici professionali, mediatrici culturali e linguistiche, avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere;

- spese per acquisto di arredi (previa valutazione e autorizzazione del Comune), attrezzature, strumentazione tecnica, purché strettamente connessi alla funzionalità del Centro antiviolenza e/o della Casa rifugio;
- Spese di gestione del CAV/ CR (utenze quali acqua, luce, riscaldamento, telefono, affitto, manutenzione ordinaria (quest'ultima soggetta a valutazione da parte del Comune);
- Spese per l'ospitalità delle donne che devono essere allontanate dalla propria abitazione (abbigliamento, generi alimentari, trasporti.).

La spesa comprensiva di IVA è ammissibile solo se, realmente e definitivamente, rappresenta un costo a carico del Soggetto gestore del CAV e/o CR

L'IVA recuperata o compensata non viene considerata quale costo ammissibile.

6.2 Spese non ammissibili:

Saranno considerate inammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese di personale, a qualunque titolo, riferite a dipendenti pubblici;
- spese per oneri finanziari;
- acquisto di autoveicoli e motoveicoli, beni immobili e terreni;
- spese sostenute già coperte da altri finanziamenti pubblici e/o privati;
- ogni altra spesa non adeguatamente motivata e documentata;
- spese non riconducibili alle attività dei CAV e delle CR.

Tutti i documenti di spesa dovranno essere conformi alle disposizioni di legge, emessi a nome del soggetto gestore del Centro antiviolenza e/o della Casa rifugio e dovranno riferirsi a spese sostenute e pagate nelle annualità indicate nei provvedimenti amministrativi di trasferimento dei fondi da parte della Regione Lazio.

6.3 Rendicontazione delle spese

La rendicontazione delle spese sostenute deve avvenire attraverso la presentazione della seguente documentazione:

- Giustificativi di spesa (fatture, notule, scontrini, ricevute, buste paga). Tutti i giustificativi di spesa devono riportare sull'originale la seguente dicitura: datata e sottoscritta dal legale rappresentante, "SPESA SOSTENUTA AI SENSI DELLE DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE N..... PER L'IMPORTO PARI A EURO....".
Le notule devono riportare il numero delle ore e il costo orario della prestazione a cui si riferiscono. Sulle fatture, se pagate in contanti, deve essere apposto il timbro o la dicitura "pagato" e il timbro o la firma della ditta che ha emesso la fattura.
- Giustificativi di pagamento:
 - bonifico bancario con indicazione del CRO;
 - mandato/ordine di pagamento quietanzato dell'Istituto bancario;
 - documenti attestanti il pagamento dei contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri sociali (ad esempio modello F24).

6.4 Spese di viaggio

Con mezzi pubblici:

- titoli di viaggio obliterati corredati dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione attestante la motivazione del viaggio, il luogo di destinazione, la persona che lo ha svolto; dalla dichiarazione deve risultare l'esatta corrispondenza con il titolo di viaggio;
- con auto propria:
scontrini pedaggio autostradale, scontrini di parcheggio, con allegata dichiarazione sostitutiva di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, attestante la motivazione del viaggio, il luogo di destinazione, la persona che lo ha svolto, i km percorsi (la tariffa di rimborso chilometrico deve corrispondere a quelle indicate dall'ACI);

Spese di personale

- Conferimento di incarico dal quale risulti, il periodo di riferimento, le ore da prestare, il corrispettivo orario;
- Contratto (per personale esterno a progetto/incarico);
- Time card firmata dalla persona che ha svolto l'attività;
- Buste paga;
- Prospetto di riepilogo del rimborso spese del personale con l'indicazione degli oneri a carico del datore di lavoro, firmato dalla persona che ha svolto l'attività e controfirmata dal legale rappresentante del Soggetto gestore.

6.5 Verifica della rendicontazione

Qualora in sede di verifica della rendicontazione la spesa sostenuta risulti inferiore al contributo assegnato, l'importo non utilizzato dovrà essere restituito alla Regione Lazio, ovvero potrà essere utilizzato, previa approvazione dell'amministrazione regionale, per eventuali proroghe del servizio. La liquidazione è subordinata alla verifica da parte del Comune della documentazione presentata dal Soggetto gestore del CAV e/o Cr e potrà riguardare soltanto le spese ammissibili.

L'amministrazione Regionale e Comunale potrà richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si renderà necessaria.

L'amministrazione Regionale e Comunale potrà effettuare specifico controllo presso la sede dove sono conservati gli originali dei giustificativi di spesa.

5. MONITORAGGIO

I soggetti destinatari dei finanziamenti per i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, dovranno garantire il monitoraggio semestrale, oltre che dell'impiego delle risorse, anche quello degli interventi, secondo schede di rilevazione che saranno successivamente definite dalla Regione Lazio, anche alla luce delle richieste che saranno inoltrate dal Dipartimento Pari Opportunità.

6. REVOCA DEI CONTRIBUTI

I contributi erogati saranno revocati totalmente qualora non siano rispettate le modalità di rendicontazione indicate nel presente documento, o siano riscontrate gravi irregolarità.

7. IMPEGNI DEI COMUNI

Il Comune, sia in forma singola o in qualità di Ente locale capofila del distretto socio-assistenziale ovvero del sovra-ambito territoriale, sarà il beneficiario formale del finanziamento regionale, oltre che responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione e gestione delle attività dei Centri anti violenza e/o Casa rifugio.

Il Comune adotterà specifiche convenzioni con i Soggetti gestori dei Centri anti violenza e Case rifugio;

L'erogazione delle risorse **da parte dei Comuni** ai Centri anti violenza e alle Case rifugio avverrà secondo le seguenti tempistiche:

- a) un acconto pari al 40% del contributo verrà erogato contestualmente al provvedimento amministrativo di impegno delle risorse;
- b) un secondo acconto pari al 40% del contributo verrà erogato a seguito presentazione al Comune di apposita scheda di attività e rendicontazione delle spese sostenute e relative al primo 40% da parte dei soggetti gestori dei Centri Anti violenza e delle Case Rifugio di cui al punto 8;
- b) il saldo pari al 20% del contributo verrà erogato a seguito presentazione al Comune da parte dei soggetti gestori dei Centri Anti violenza e delle Case Rifugio, di apposita scheda di attività e rendicontazione delle spese relative al secondo acconto del 40%.

Il Comune dovrà garantire la supervisione delle attività e dei servizi del Centro anti violenza e della Casa rifugio in conformità con quanto indicato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 614/2016, nonché il corretto andamento del servizio. A tal fine dovrà individuare un funzionario di adeguata esperienza, in qualità di referente sia del CAV e/o della CR che della Regione Lazio, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto.

Il Comune si impegna, inoltre, a trasmettere alla Regione Lazio una relazione semestrale sull'andamento del servizio dei CAV e CR, nonché la documentazione fornita dai Centri anti violenza e Case rifugio e descritta al seguente punto 8.

Si impegna, altresì, ad approvare con proprio provvedimento amministrativo la rendicontazione delle spese e ad inviarne copia alla Regione Lazio.

8. IMPEGNI DEL SOGGETTO GESTORE DEI CAV E/O CR

Il Soggetto gestore dei servizi del CAV e/o CR si impegna a comunicare al Comune:

- le figure professionali impiegate nel servizio, sia interne che esterne, con allegato il curriculum vitae;
- Il numero di reperibilità h24 per il collegamento con il numero verde nazionale 1522;
- la Carta dei servizi del Centro anti violenza e/o il Regolamento interno della Casa rifugio;
- l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento rilasciata, per le Case rifugio, ai sensi della l.r. n. 41/2003, dal Comune dove ha sede la struttura.

I Centri anti violenza e le Case rifugio possono avvalersi della collaborazione di operatori volontari o di tirocinanti per lo svolgimento di servizi integrativi. L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato dalla responsabile del CAV e/o CR;

Il Soggetto Gestore si impegna a comunicare al Comune:

- l'elenco dei volontari, la cui attività viene prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza scopo di lucro ai sensi della legge n. 266/1991;
- l'elenco di eventuali tirocinanti.